

TARIFFE APPLICABILI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2012 PER GLI IMPIANTI TERMICI AD USO CIVILE SITI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA CON POPOLAZIONE INFERIORE A 40.000 ABITANTI (TUTTI I COMUNI TRANNE ALBANO LAZIALE, ANZIO, ARDEA, CIVITAVECCHIA, FIUMICINO, GUIDONIA MONTECELIO, LADISPOLI, MONTEROTONDO, NETTUNO, POMEZIA, ROMA, TIVOLI, VELLETRI)(Delibera di Giunta Provinciale n. 729/36 del 02/11/2011)

Tariffe applicabili agli impianti termici con potenza inferiore a 35 KW

- Verifiche effettuate a campione su impianti che nel biennio/quadriennio precedente abbiano effettuato l'autodichiarazione di avvenuta manutenzione e controllo del rendimento energetico prevista dall'art. 11 comma 20 DPR 412/1993 e s.m.i. secondo le modalità indicate dalla D.G.R. n. 13 del 07/01/2005 e dalle D.G.P. n. 424/21 del 10/06/2009 e D.G.P. n. 729/36 del 02/11/2011: **la verifica è a titolo gratuito.**

Attenzione: L'autodichiarazione di avvenuta manutenzione e controllo del rendimento energetico si effettua trasmettendo alla Provincia (a mezzo posta, fax, mail, pec o consegnato direttamente nei giorni di ricevimento del pubblico) con la periodicità prevista dalla normativa vigente (art. 11 D.P.R. 412/1993 e s.m.i., art. 7 comma 1 D. Lgs. 192/2005 e s.m.i.)¹ il rapporto di controllo tecnico (conforme all'All. G al D. Lgs. 192/2005 come modificato dal D. Lgs. 311/2006) rilasciato da un manutentore iscritto alla Camera di Commercio e abilitato ai sensi della L. 46/1990 e s.m.i., compilato in modo completo e corredato dei dati della prova del rendimento energetico e dell'attestazione di pagamento di una quota (bollino verde), , effettuato entro 30 giorni dalla data del rapporto di controllo tecnico.

In caso di installazione di un nuovo impianto o di sostituzione del generatore di calore (caldaia), oltre al rapporto di controllo tecnico con i dati della prima accensione e la ricevuta di pagamento del bollino verde, deve essere inviata alla Provincia anche la **scheda identificativa di impianto** e copia del **certificato di conformità** dell'installazione o della sostituzione della caldaia.

L'autodichiarazione, che ha durata di due anni (quattro anni per impianti alimentati da combustibile gassoso installati da meno di 8 anni), è **valida solo ed esclusivamente se viene trasmessa alla Provincia entro 30 giorni dal pagamento del bollino verde** e comunque, inderogabilmente, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo.

Si considera non effettuata l'autodichiarazione non inoltrata alla Provincia nei termini indicati. L'autodichiarazione effettuata nell'anno in cui è effettuata la verifica non sarà considerata valida.

- **Bollino verde: € 9,00**(€ 8,00 fino al 31 dicembre 2011).
L'attestazione di pagamento del bollino verde a favore della Provincia di Roma a mezzo c/c p n. 52221579 (IBAN IT53K0760103200000052221579), effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla data del "rapporto di controllo tecnico" (mod. "G"), deve essere inoltrato alla Provincia (a mezzo posta, fax, mail, posta elettronica certificata o consegnato direttamente) unitamente al rapporto di controllo tecnico (Mod. G), entro i successivi 30 giorni.

¹ - **Entro 30 giorni dalla prima accensione della caldaia:** in caso di nuovo impianto o di sostituzione della caldaia su impianto già esistente;
- **Ogni 4 anni:** per impianti alimentati da combustibile gassoso dotati di caldaia di potenza inferiore a 35 kW installata da meno di 8 anni;
- **Ogni 2 anni:** per impianti dotati di caldaia di potenza inferiore a 35 Kw installata da più di 8 anni e per impianti dotati di caldaia ad acqua calda "a focolare aperto" installata all'interno di locali abitati. L'autodichiarazione ha validità di due anni anche per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, la cui manutenzione ordinaria deve invece essere effettuata con cadenza annuale.

- Verifiche effettuate su impianti non autodichiarati con le modalità indicate al punto precedente o la cui autodichiarazione risulti carente o non valida: € 90,00 da versare a mezzo c/c p n. 52221579 (IBAN IT53K0760103200000052221579) a favore della Provincia di Roma entro 30 giorni dalla verifica effettuata da personale specializzato per conto della Provincia.

Tariffe applicabili agli impianti termici con potenza pari o superiore a 35 KW

- Verifiche effettuate su impianti termici di:
 - potenza pari o superiore a 35 KW e fino a 50 KW: € 100,00
 - potenza superiore a 50 KW e fino a 116,3 KW: € 150,00
 - potenza superiore a 116,3 KW e fino a 350 KW: € 200,00
 - potenza superiore a 350 KW: € 250,00
 - maggiorazione per ogni generatore aggiuntivo: € 50,00

Gli importi riportati sopra devono essere versati a favore della Provincia di Roma a mezzo c/c postale n. 52221579 (IBAN IT53K0760103200000052221579) a seguito di verifica effettuata da personale specializzato per conto della Provincia.

Attenzione: per gli impianti termici ad uso civile con potenza pari o superiore a 35 kW il “rapporto di controllo tecnico” (conforme all’All. “F” al D. Lgs. 192/2005 come modificato dal D. Lgs. 311/2006) deve essere trasmesso alla Provincia con cadenza annuale, entro 1 mese dalla compilazione dello stesso. Il mancato o ritardato invio del rapporto di controllo nel termine predetto, è considerato come omissione dell’obbligo sopra citato ed assoggettato a sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00;

Norme comuni a tutti i controlli sugli impianti termici

- Rimborso forfetario ai verificatori in caso di assenza dell’utente a suo tempo preavvisato ovvero in caso di diniego all’accesso per la verifica dell’impianto termico di qualsiasi potenza (eventi non imputabili al verificatore): € 50,00 da versare a favore della Provincia di Roma a mezzo c/c postale n. 52221579 (IBAN IT53K0760103200000052221579) entro 1 mese dalla data dell’appuntamento non rispettato;
- in caso di reiterazione dei comportamenti riportati sopra da parte del “responsabile dell’impianto”, avvenuta nei 12 mesi immediatamente successivi al precedente analogo evento: rimborso forfetario di cui al precedente punto per impianto di qualsiasi potenza (ivi compresi i generatori aggiuntivi), maggiorato di una penale corrispondente all’importo della tariffa della verifica dell’impianto stesso con il minimo di € 100,00;
- in caso di recidiva dei comportamenti di cui al precedente punto avvenuta nei 12 mesi immediatamente successivi al precedente analogo evento: rimborso forfetario di cui al precedente punto per impianto di qualsiasi potenza (ivi compresi i generatori aggiuntivi), maggiorato di una penale corrispondente all’importo della tariffa della verifica dell’impianto stesso, con il minimo di € 200,00.
- qualora a seguito di verifica (cosiddetta “ispezione”) dell’impianto termico da parte della Provincia, siano riscontrate una o più anomalie tecniche e/o documentali, relativamente a detto impianto, rispetto alla normativa vigente (come da verbale redatto e sottoscritto dal verificatore per conto della Provincia), il verificatore stabilirà un termine congruo per la messa a norma entro il quale il responsabile dell’impianto deve inoltrare alla Provincia documentazione rilasciata da una ditta iscritta alla Camera di Commercio ed abilitata ai sensi della normativa vigente comprovante l’avvenuta messa a norma. In carenza di tale prova la Provincia programmerà una seconda verifica a **titolo oneroso** anche nel caso di impianto autodichiarato.

A carico degli utenti morosi sarà applicato l'aumento del:

- a) 10% della tariffa applicabile nei singoli casi, con il minimo di € 10,00, purché il relativo pagamento sia effettuato dal debitore spontaneamente ("ravvedimento operoso") entro il mese successivo al termine suddetto, ovvero del
- b) 30 % della tariffa applicabile nei singoli casi, con il minimo di € 30,00, purché il relativo pagamento sia effettuato dal debitore spontaneamente ("ravvedimento operoso") entro il 3° mese successivo al termine suddetto, ovvero del
- c) 60% della tariffa applicabile nei singoli casi, con il minimo di € 60,00, purché il relativo pagamento sia effettuato dal debitore spontaneamente ("ravvedimento operoso") entro il 6° mese successivo al termine suddetto;

Pagamenti non effettuati (omessi)

Si considera omesso il pagamento effettuato oltre il termine massimo predetto ovvero dopo che siano stati notificati gli avvisi di pagamento e/o comunque gli atti di accertamento da parte dell'Amministrazione Provinciale, decorso inutilmente il quale si applica, a carico degli utenti di impianti di qualsiasi potenza, la tariffa intera prevista per il controllo degli impianti medesimi, aumentata di una penale di importo pari al:

- 1) 100 % della tariffa intera applicabile ai singoli casi, con il minimo di € 100,00 ove il pagamento sia effettuato entro 12 mesi dalla sua naturale scadenza;
- 2) 200% della tariffa intera applicabile ai singoli casi, con il minimo di € 200,00 ove il pagamento sia effettuato dopo il termine indicato nel precedente punto 1).

Eventuali pagamenti effettuati oltre il termine massimo predetto di 6 mesi saranno imputati a riduzione del debito dell'utente verso la Provincia.

:

Dopo tentativo di recupero bonario del credito, cui non abbia fatto seguito l'integrale pagamento del dovuto nei termini fissati, sarà adottata la procedura coattiva di riscossione dello stesso, secondo le norme di cui agli artt. 1218-1224 Codice Civile, al R.D. 14.4.1910, n° 639 nonché agli artt. 49, 86 e 91 bis del D.P.R. 602/1973 nel testo attualmente vigente, con aggiunta di interessi legali, spese di notificazione del provvedimento di ingiunzione, nonché eventuali spese legali e di esazione del credito vantato dall'Amministrazione Provinciale, il cui importo complessivo in nessun caso può essere inferiore a € 300,00;

Ai sensi dell'art. 25 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 1 c. 168 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, che gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi sono pari ad € 20,00 (venti/00).